



Diritto Penale

giovedì, 12 Giugno 2025

Reati ambientali: il deposito temporaneo prima della raccolta

Valerio de Gioia

Diritto Penale

Provvedimento (estremi)

Cass. pen., sez. III, ud. 15 maggio 2025 – dep. 12 giugno 2025, n. 22079

Tematica

Reati ambientali

Raccolta

Abbandono

Norma/e di riferimento

art. 183, D.L.vo 3 aprile 2006, n. 152

art. 185-bis, D.L.vo 3 aprile 2006, n. 152

Massima/e

AAA Solo l'osservanza di «tutte» le condizioni previste dalla legge per il deposito temporaneo – e quindi anche lo smaltimento con cadenza almeno annuale – solleva il produttore dagli obblighi previsti dal regime autorizzatorio delle attività di gestione, tranne quelli di tenuta dei registri di carico e scarico e per il divieto di miscelazione previsto dall'art. 187, mentre, in difetto di tali condizioni l'attività posta in essere deve qualificarsi come gestione non autorizzata, penalmente sanzionabile, o abbandono.
Cass. pen., sez. III, ud. 15 maggio 2025, n. 22079

In senso **conforme**: Cass. pen., sez. III, 9 maggio 2024, n. 20841; Cass. pen., sez. III, 28 febbraio 2013, n. 16183



Commento

Reati ambientali: il deposito temporaneo prima della raccolta

Valerio de Gioia

Il deposito temporaneo prima della raccolta (art. 183, lett. bb, D.L.vo 3 aprile 2006, n. 152), è «il raggruppamento dei rifiuti ai fini del trasporto degli stessi in un impianto di recupero e/o smaltimento, effettuato, prima della raccolta ai sensi dell'articolo 185-bis». Esso è estraneo al perimetro della «gestione» dei rifiuti che, ai sensi della lettera n), concerne «la raccolta, il trasporto, il recupero, compresa la cernita, e lo smaltimento dei rifiuti, 7 compresi la supervisione di tali operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento, nonché le operazioni effettuate in qualità di commerciante o intermediari) e prodromico allo svolgimento delle relative attività» (Cass. pen., sez. III, 9 maggio 2024, n. 20841).

L'articolo 185-bis del Testo Unico Ambiente stabilisce che affinché possa parlarsi di deposito «temporaneo», occorre che esso avvenga con il rispetto delle seguenti condizioni: a) nel luogo in cui i rifiuti sono prodotti (da intendersi quale l'intera area in cui si svolge l'attività che ha determinato la produzione dei rifiuti o, per gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile, presso il sito che sia nella disponibilità giuridica della cooperativa agricola, ivi compresi i consorzi agrari, di cui gli stessi sono soci); b) esclusivamente per i rifiuti soggetti a responsabilità estesa del produttore, anche di tipo volontario, il deposito preliminare alla raccolta può essere effettuato dai distributori presso i locali del proprio punto vendita; c) per i rifiuti da costruzione e demolizione, nonché per le filiere di rifiuti per le quali vi sia una specifica disposizione di legge, il deposito preliminare alla raccolta può essere effettuato presso le aree di pertinenza dei punti di vendita dei relativi prodotti. Si prevede, inoltre, che: a) i rifiuti contenenti gli inquinanti organici persistenti di cui al regolamento (CE) 850/2004, e successive modificazioni, siano depositati nel rispetto delle norme tecniche che regolano lo stoccaggio e l'imballaggio dei rifiuti contenenti sostanze pericolose e gestiti conformemente al suddetto regolamento; b) i rifiuti siano raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento secondo una delle seguenti modalità alternative, a scelta del produttore dei rifiuti: con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito; quando il quantitativo di rifiuti in deposito raggiunga complessivamente i 30 metri cubi di cui al massimo 10 metri cubi di rifiuti pericolosi. In ogni caso, allorché il quantitativo di rifiuti non superi il predetto limite all'anno, il deposito temporaneo non può avere durata superiore ad un anno; c) i rifiuti siano raggruppati per categorie omogenee, nel rispetto delle relative norme tecniche, nonché, per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute; d) i rifiuti siano trattati nel rispetto delle norme che disciplinano l'imballaggio e l'etichettatura delle sostanze pericolose. Ove effettuato alle condizioni di cui sopra, il deposito temporaneo non necessita di autorizzazione da parte dell'autorità competente.

La giurisprudenza ha chiarito (da ultimo: Cass. pen., sez. III, 9 maggio 2024, n. 20841; Cass. pen., sez. III, 28 febbraio 2013, n. 16183) che solo l'osservanza di «tutte» le condizioni previste dalla legge per il deposito temporaneo – e quindi anche lo smaltimento con cadenza almeno annuale – solleva il produttore dagli obblighi previsti dal regime autorizzatorio delle attività di gestione, tranne quelli di tenuta dei registri di carico e scarico e per il divieto di miscelazione previsto dall'art. 187, mentre, in difetto di



tali condizioni – la sussistenza delle quali deve essere dimostrata dall'interessato, trattandosi di norma di favore (Cass. pen., sez. III, 23 aprile 2010, n. 15680; Cass. pen., sez. III, 15 giugno 2004, n. 30647; Cass. pen., sez. III, 17 marzo 2004, n. 21587) – l'attività posta in essere deve qualificarsi come gestione non autorizzata, penalmente sanzionabile, o abbandono.

Jusdi una rubrica de “**Il diritto, quotidiano Dike**” Tutti i diritti riservati Iscritto in data 11 aprile u.s. al n. 56/2024 del Registro Stampa del Tribunale di Roma **Dike Giuridica** s.r.l. P.IVA e C.F. 10063311210 Riviera di Chiaia, 256 – 80121 NAPOLI

[Chi siamo](#) | [Privacy](#)

© 2025 by Dike Giuridica.

